

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
DOCUMENTO INTEGRATIVO VALIDO SOLO PER IL COMUNE DI BORDANO**

Premessa

Con riferimento all'articolato del regolamento sopra richiamato, si è reso necessario specificare alcune diversità dei singoli Comuni, diversità che derivano dalla loro propria autonomia decisionale. Gli articoli riportati nel presente documento sostituiscono, a tutti gli effetti, gli stessi articoli del regolamento medesimo e vanno quindi intesi come parte integrante dello stesso per il Comune citato.

Art. 21 – Soggetti passivi

2. - Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al 70%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Art. 36 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - Riduzioni superficiali

4. - Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia eccezionalmente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	% di superficie assoggettabile
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	75%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%

Art. 44 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

4. - Per le seguenti utenze domestiche tenute a disposizione:

- a) alloggi di soggetti non residenti nel Comune;
- b) alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
- c) alloggi di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti,

si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 49 - Zone non servite

1. - Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale sgravio si concretizza pertanto nei confronti delle utenze che non sono raggiunte dal servizio porta a porta per difficoltà intrinseche di ordine tecnico. Per punto di conferimento si intende il punto collocato sulla sede stradale agevolmente raggiungibile dai mezzi di raccolta.

2. - La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 1000 mq. Non si applica alle altre utenze

(domestiche e non domestiche) che sono tenute a conferire i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. - La riduzione di cui al presente articolo viene applicata d'ufficio e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 51 - Agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

1. - Sull'unità immobiliare di cui all'art. 15 comma 2 del presente regolamento la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.

2. - Esclusi i casi che beneficiano delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, alla tariffa si applica la riduzione del 10% (tanto nella quota fissa quanto in quella variabile), per utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare,

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono e abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi l'anno.

Le riduzioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altri benefici e si applicano dalla data di presentazione di apposita richiesta, che deve contenere i dati necessari ad identificare l'immobile e la dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste dal regolamento.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni per la fruizione della riduzione. Se la dichiarazione di cessazione del beneficio non viene presentata ma la condizione è rilevabile d'ufficio, la riduzione viene revocata dalla data riscontrata agli atti.